



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>SPINIELLO</u>	<u>MODESTINO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>TACCONE</u>	<u>GIUSEPPINA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>PUOPOLO</u>	<u>LIBERATO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1416/2015
depositato il 01/09/2015

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° TFKCO0200228/2015 IVA-ALT
2015

contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:
IANNARONE CARMINE
C DA MASCIANO 15 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:
CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1416/2015

UDIENZA DEL

12/11/2015 ore 09:00

N°

1197/2015

PRONUNCIATA IL:

12.11.2015

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

22 DIC. 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Emilio Torizzo

9

RGR N 1416/15 Iannarone Carmine c/ Agenzia delle Entrate –Direzione provinciale di Avellino

Con atto regolarmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe ha prodotto ricorso a questa Commissione tributaria per domandare l'annullamento del provvedimento di irrogazione sanzioni, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Avellino - per aver rilevato, in conseguenza della mancata emissione della ricevuta fiscale, la violazione ex art 6, comma II e IV D. Lgs 471/97 .

Successivamente, lo stesso ricorrente con memoria illustrativa del 21/9/2015 ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere precisando che l'Amministrazione contro interessata con provvedimento notificato l'8/9/2015 ha annullato l'atto impugnato per aver riconosciuto fondati i motivi del ricorso, nonostante le mere irregolarità formali rilevate nell'emissione della ricevuta fiscale.

In data 23/9 /2015 l'Ufficio con memoria depositata il 23/9/2015 ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per violazione del disposto dell'art 17 bis D. Lgs 546/92 per aver il ricorrente proposto il ricorso prima del decorso dei novanta giorni dalla proposizione della fase di mediazione. E in ragione del fatto che l'impugnazione stessa risulta proposta avverso un atto amministrativo inesistente ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con condanna della parte alla rifusione delle spese anche della fase relativa al reclamo-mediazione.

All'udienza del 12/11/2015 , la Commissione sentite le parti si è riunita in camera di consiglio per deliberare le definitive statuizioni della causa rappresentata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione alla dedotta inammissibilità del ricorso eccepita dall'Amministrazione contro interessata, la Commissione osserva che l'art. 1, comma 611, della L. 147/2013, ha sostituito il comma 2 dell'art. 17 bis per cui "la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso; in caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione".

Nel caso in esame il ricorso risulta proposto alcuni giorni prima del citato termine, per cui il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile, a cui ovviamente dovrebbe seguire un termine per consentire la mediazione. Ma la composizione della controversia risulta già essere stata conclusa tra le parti, tanto è vero che l'Agenzia ha emesso provvedimento di annullamento dell'atto impugnato per cui un rinvio della trattazione risulterebbe né utile né proficuo ai fini che qui interessano, con l'inevitabile prolungamento dei tempi processuali. E, pertanto, nell'ottica del giusto processo e dell'equo contemperamento degli interessi delle parti, la Commissione ritiene poter dichiarare la estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Le spese vanno compensate integralmente tra le parti, tenuto conto del comportamento processuale delle stesse, da una parte quello dell'Amministrazione che ha emesso un atto di contestazione poi annullato; dall'altra quello del contribuente che incautamente non ha atteso il decorso del termine di legge per la costituzione in giudizio.

PQM

dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese processuali.

Avellino 12/11 /2015

Il Relatore avv. Giuseppina Taccone

Il Presidente Dott. Modestino Spiniello